



CONTRODEDUZIONI DI FLORIM CERAMICHE SPA ALLE OSSERVAZIONI AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

1. SINTESI OSSERVAZIONI PERVENUTE

Sintesi Osservazioni relative al Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto "Ristrutturazione ed ampliamento dell'insediamento produttivo esistente di lastre ceramiche dell'impianto FLORIM SpA" sito nel Comune di Mordano (BO), in via Selice 1, proposto da FLORIM SpA SB.

Nelle tabelle seguenti si elencano le osservazioni pervenute agli atti della Regione Emilia-Romagna nel periodo di prima pubblicazione da 16/03/2022 al 15/04/2022 e le osservazioni pervenute nel periodo di seconda pubblicazione dal 06/07/2022 al 21/07/2022.

OSSERVANTE N°	PG Regione Emilia- Romagna pre pubblicazione	PG Regione Emilia- Romagna nel periodo delle osservazioni
1	PG 55746 del 24-01-2022	PG 364940 del 12-04-2022
2	PG 55735 del 24-01-2022	PG 362546 del 11-04-2022
3	PG 82890 del 31-01-2022	
4	PG 55737 del 24-01-2022	PG 364706 del 12-04-2022
5	PG 55750 del 24-01-2022	
6	PG 52677 del 21-01-2022	PG 366140 del 12-04-2022
7	PG 55740 del 24-01-2022	PG 362555 del 11-04-2022
8		PG/2022/378456 del 14-04-2022





OSSERVANTE N°	PG Regione Emilia-Romagna nel periodo delle osservazioni alle integrazioni
9	PG 652982 del 21-07-2022
10	PG 657277 del 22-07-2022

Di seguito si riportano le sintesi delle osservazioni sopra elencate suddivise in relazione agli aspetti osservati: generale, programmatico, progettuale ed ambientale.

A. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.1) Ci risulta che tali progetti devono essere pubblicamente e ampiamente presentati e discussi con i cittadini che, volenti o nolenti, ne subiranno le ricadute ambientali. Questa fase procedurale è finora mancata.(OSS 1)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Il progetto di ampliamento oggetto del Procedimento è stato presentato all'Ente locale e alla comunità in molteplici occasioni pubbliche. Si prenda d'esempio le giornate di Open Day del 23 e 24 ottobre 2021, il Consiglio Comunale del 22 febbraio 2022 e la giornata Open Day del 7 maggio 2022.

Tutte le attività sono state pubblicizzate con anticipo per permettere la presa visione e consentivano il libero accesso di chiunque fosse interessato.

Florim ha volontariamente deciso di sottoporre l'intero progetto a procedura di PAUR, tale procedura prevede la messa a disposizione del pubblico dell'intera documentazione presentata e la possibilità delle parti interessate di esprimere le proprie osservazioni in forma ufficiale e trasparente.

A soli 700 metri dal confine aziendale Florim esiste un'area produttiva (ad oggi degradata e abbandonata) che in passato aveva già ospitato un'attività ceramica. Secondo la LR 24/2017, tra le competenze comunali primarie rientra l'analisi approfondita del territorio urbanizzato, delle opportunità per interventi di riuso e rigenerazione urbana, in termini di aree dismesse,





non utilizzate e degradate con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo. Rimane secondo noi non ottemperata o ignorata tale prescrizione (legge regionale 24/2017). Per quanto concerne il consumo di suolo facciamo presente che nel comune di Mordano il consumo di suolo per abitante è di circa 30 metri quadri/abitante contro la media regionale che è di circa 3 metri quadri/abitante. La motivazione del mancato utilizzo di un'area in disuso o di altra area già convertita alla produttività non può essere quella espressa nel progetto in cui si vuole consumare terreno agricolo limitrofo all'azienda "per poter effettuare in poco tempo eventuali tagli on demand a seconda delle esigenze del cliente".

Non ci sembra una motivazione fondata e ricordiamo inoltre che non è raro che altre aziende similari abbiano la logistica delocalizzata. (OSS 1) - (OSS 2) - (OSS 3) - (OSS 4) - (OSS 5) - (OSS 6) (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

L'area menzionata è una proprietà privata di terzi e pertanto l'azienda non può agire o progettare ampliamenti su un'area che non rientra nelle sue disponibilità.

A.2) Si chiede a codesta Regione di denegare il rilascio della V.I.A. e dell'AIA per un ulteriore ampliamento dell'insediamento industriale in considerazione del persistere di significative criticità ambientali e gravi disagi generati dall'impianto classificato come "industria insalubre di prima classe", oltre che delle accertate violazioni ambientali, dei provvedimenti di diffida e sanzionatori nonché di alcuni procedimenti penali risultanti ancora pendenti. (OSS 8) (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

L'azienda non può rispondere ad una osservazione indirizzata esplicitamente alla Regione ER. Si segnala che l'osservazione risulta non completamente corretta, pertanto fuorviante rispetto al Procedimento in corso.





B. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

B.1) L'autorizzazione all'ampliamento del 2017 si è già rivelata un completo errore: la valutazione ambientale di tale scelta (VALSAT), che aveva giudicato trascurabili gli impatti del nuovo insediamento, si è dimostrata del tutto infondata e fallace, dimostrando gravi problemi di impatto ambientale non ancora risolti ai quali si sommerebbero quelli derivanti dall'ulteriore aumento produttivo richiesto. La validità dell'autorizzazione rilasciata da ARPAE nel 2017, peraltro, era subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni in essa contenute. Si ritiene, che in tali casi, andrebbero riviste ex-post le risultanze di tali strumenti, e non devono essere rilasciate nuove autorizzazioni. (OSS 4)

RISPOSTA DEL PROPONENTE

L'azienda non ritiene di essere la destinataria di questa osservazione e peraltro non ne condivide la forma perentoria di giudizio. Si ritiene che le analisi e le relazioni presentate dagli enti e dai diversi tecnici incaricati, sulle quali si sviluppano i progetti, le relative autorizzazioni e i piani di monitoraggio, siano gli unici strumenti sui quali prendere posizione ed esprimere parere, tralasciando personali considerazioni.

B.2) Nel Comune di Mordano non solo esiste già una vasta zona a destinazione produttiva, ma a soli 700 mt. dal confine aziendale Florim si segnala la presenza di un'area, ormai degradata e abbandonata, che in passato ospitava proprio un'azienda ceramica. Pertanto non sussistono i presupposti dell'art. 8 DPR 160/2010 affinché possa essere concessa la richiesta variante urbanistica.

La variante proposta determinerebbe un ambito agricolo residuo intercluso tra due ambiti produttivi, con una scelta che risulta in contrasto con ogni logica di omogeneità urbanistica e di panificazione acustica già grave. (OSS 8) (OSS 9) (OSS 10)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Come già indicato nelle osservazioni di carattere generale, l'area menzionata è di proprietà di terzi e pertanto l'azienda non può agire o progettare ampliamenti su un'area che non rientra nelle sue disponibilità. Le scelte di pianificazione urbanistica non riguardano l'azienda, si ritiene dunque di rispondere solamente per la pianificazione acustica. I modelli previsionali consegnati e pubblicati nella documentazione ufficiale, indagano in modo preciso gli scenari *pre-* e *post- operam*,





includendo i benefici delle attuali mitigazioni previste per tutelare tutta la comunità aziendale, che include sia 330 dipendenti sia i residenti vicini.

B.3) Il "PAIR —Piano Regionale di qualità dell'Aria" classifica Mordano come area "hot Spot" PM10, ovvero dove localmente possono verificarsi superamenti per le polveri sottili in vicinanza di determinate sorgenti", tant'è che "Le NTA del Piano forniscono indicazioni per le attività produttive all'interno di aree con superamento dei limiti da applicarsi nell'ambito delle AIA ed AUA agli artt. 19-20 ...".

Il citato art. 19 delle NTA del suddetto "Piano Aria Integrato Regionale 2020" prevede espressamente che: "L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni: [.. b) nelle aree di superamento, fissazione dei valori

limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75 UE, con riferimento alle polveri totali, agli Nox (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (S02) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 9.4.3.1. b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione".

Nel BREF per le industrie ceramiche dell'agosto 2007 i valori di emissione associati alle BAT sono 1

- 10 mg/m3 (quale valore medio su 30 minuti) per Polveri che derivano da operazioni diverse dall'essiccazione, atomizzazione o la cottura; mentre per queste ultime è previsto un range di 1 - 20 mg/m3 (quale valore medio giornaliero).

Ciò significa che nel caso di specie deve essere imposto un VLE pari a 1 mg/m3 (quale valore medio giornaliero o sui 30 minuti, a seconda dei casi) per le Polveri che derivano dalle suddette operazioni. Dunque, l'impianto Florim è già oggi in contrasto con la citata prescrizione del Piano regionale ove si consideri che nell'AIA vigente è previsto un limite di concentrazione delle Polveri totali pari a 5 mg/Nm3 per gran parte dei punti di emissione delle fasi di essiccazione e cottura; per i punti emissione nn. 32 e 125 (sempre relativi all'essiccazione) tale limite è elevato addirittura al massimo valore del range indicato





dal BREF, ovvero 20 mg/Nm3. Infine, in relazione alle emissioni relative alle operazioni diverse dall'essicazione e dalla cottura, è previsto un valore pari al limite massimo di 10 mg/Nm3, anziché prescrivere il rispetto dell'indice minimo.

Nella domanda di nuova AIA si precisa che la situazione resterà "invariata" per diversi punti emissivi riguardanti le Polveri, ivi compresi i citati punti di emissione nn. 32 e 125 relativi all'essiccazione.

Mentre, invece, in altra parte della domanda di nuova AIA si propone una riduzione dei valori emissivi medi annuali degli inquinanti tra cui le Polveri.

Una tale previsione di Valori Limite di Emissione - VLE per le Polveri, (oltre che per gran parte dei macroinquinanti in atmosfera: NOx, CO, COT e HF) in termini di "media annuale" risulta già non in linea con le Bref del 2007, quale riferimento vincolante per le AlA di impianti di questo tipo, che prevede, invece, la fissazione di valori limite emissivi associati alle migliori tecniche (BAT-VEL) dei predetti inquinanti su "media giornaliera" e sui "30 minuti".

Ne consegue che la proposta di VLE risulta in violazione dell'art. 29-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006. In ogni caso si tratta di valori limite che per le Polveri restano ben al di sopra dell' 1 mg/m3 imposto dal rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione.

Si chiede che vengano imposti dei limiti emissivi per le Polveri pari al valore minimo previsto dall'art. 19 NTA del PAIR, ovvero 1 mg/m3 (in media giornaliera o nei 30 minuti) provenienti dalle operazioni dell'impianto disciplinate dal BREF. (OSS 8) (OSS 10)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si segnala che la risposta a questi dubbi, talvolta anche imprecisi e con libere interpretazioni della normativa, può essere analizzata nella pratica di autorizzazione AIA. Si segnala inoltre, che la riduzione delle emissioni di polveri e inquinanti, definita "saldo zero" non fa soltanto parte del procedimento in corso ma anche di un impegno e obiettivo aziendale incluso nello statuto societario. Si rileva che in questa osservazione, ed anche in altre successive, vengono confusi gli impianti di "atomizzazione" con quelli di "essicazione"; trattasi di impianti completamente diversi: gli atomizzatori sono dotati di filtri a maniche, con valori di emissione autorizzata compresi tra quelli previsti dalle BAT.





Gli essicatoi invece non necessitano di impianti di filtrazione in quanto non costituiscono "operazioni polverose", l'aspirazione della polvere residua presente sulla superficie delle piastrelle avviene nella fase di pressatura, prima dell'ingresso della piastrella stessa nell'essicatoio.

Per gli essiccatoi non sono quindi necessari impianti di depurazione; in tal senso si sono espresse molto chiaramente anche le BAT, indicate nel Decreto 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici (..) che al punto F.3.4 "Emissioni gassose dal reparto essiccamento" indicano che (..)

"Nessun trattamento appare giustificato, data la presenza trascurabile di inquinanti.."

B.4) Contestualmente alla variante urbanistica la società ha richiesto la variazione della classificazione acustica dell'area oggetto di ampliamento da classe III (aree di tipo misto) a classe V (zona prevalentemente industriale).

L'ampliamento proposto si inserisce in un'area prevalentemente di "tipo misto" o "residenziale"; quindi accogliere la richiesta di Florim, classificando anche l'area oggetto di ampliamento in classe acustica V, rappresenterebbe una scelta irrazionale che si pone in contrasto con i fondamentali criteri di classificazione acustica rappresentati dalla necessaria individuazione di unità acustico - territoriali omogenee e senza salti di classe tra aree contigue.

Una tale modifica della classificazione acustica legittimerebbe il peggioramento della già grave situazione di inquinamento acustico denunciata più volte dai residenti e dalla scrivente. (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

A questa osservazione non può rispondere l'azienda.

B.5) Il progetto di ampliamento comporta un significativo aumento del flusso di massa di alcuni inquinanti, Polveri e Fluoro, in particolare pari a 175,35 t/anno di Polveri con un incremento rispetto

alla situazione di fatto del 12,8%, mentre il Fluoro passa da 4,47 a 4,96 t/a con un incremento emissivo anche di tale inquinante pari all'11%.





Quindi è evidente che, ove venisse rilasciata l'AIA relativa al progetto di ampliamento in esame, Florim non sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo del "saldo zero" delle emissioni in atmosfera degli inquinanti, come imposto dall'art. 20, comma 2 del PAIR.

Ne consegue la patente violazione dell'art. 20, comma 2, del P.A.I.R. (OSS 10)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si riscontra una modalità di calcolo non chiara e non completamente coerente con la valutazione del saldo zero, pertanto si rimanda alla pratica di AIA nella specifica sezione dedicata alle emissioni.

La proposta presentata da Florim prevedeva la sostanziale invarianza del flusso di massa totale annuo dei parametri autorizzati, si ricorda inoltre la sostanziale diminuzione di flusso di massa per le polveri raggiunta nel 2020 a seguito della autorizzazione AIA 24/2020, riduzione pari a circa il 28% rispetto a quanto autorizzato nel 2017.





C. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

C.1) Gli investimenti devono essere energeticamente ed ecologicamente sostenibili. Riteniamo che la tecnologia dei post-combustori applicata al comparto ceramico sia da ritenersi talmente innovativa da non poter dare le sufficienti garanzie rispetto a quanto viene immesso nell'aria, soprattutto considerando l'estrema vicinanza alle abitazioni e le sostanze inquinanti emergenti. Se consideriamo che le BAT del comparto sono aggiornate al 2007 ci troviamo di fronte ad un deficit tutelativo di 15 anni si ritiene opportuno applicare il principio di precauzione.(OSS 1)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si segnala il completo accordo con la prima affermazione. A sostegno di questa posizione si rimanda alla documentazione pubblica che argomenta tutte le mitigazioni e le tutele di emissioni di CO2 previste non solo per questo specifico progetto, ma quale modus operandi di un'azienda certificata B-Corp orientata a divenire una realtà non più estrattiva, ma rigenerativa.

Si ricorda inoltre che la tecnologia del post-combustore, seppur non obbligatoria per gli impianti ceramici, è regolamentata e monitorata con analisi chimico-fisiche per la misurazione degli inquinanti emessi in atmosfera. L'interesse comune è quello di garantire il rispetto della normativa vigente che impone i limiti quantitativi finora rispettati nelle migliori condizioni di gestione.

Le analisi effettuate sia da Florim che dagli enti di controllo hanno verificato la conformità delle emissioni di detti impianti.

C.2) Nel progetto viene menzionata la "barriera" di pallet posta sul confine aziendale come misura contenitiva del rumore, ne deduciamo che tale mitigazione, seppur improvvisata, sia destinata a rimanere. Se così fosse reputiamo allora importante una valutazione da parte del Comando Corpo Vigli del Fuoco atta ad escludere eventuali rischi delle stanze da letto (una a ogni piano) a 10/11 metri da tale catasta di legno e plastica (6 metri di altezza per una lunghezza di 130 metri).

Inoltre, non si riporta la motivazione per la quale non è stato previsto un progetto di barriera strutturato e meno precario e si chiede di giustificare, da un punto di vista tecnico, le motivazioni della scelta. (OSS 5) - (OSS 8) (OSS 10)





RISPOSTA DEL PROPONENTE:

La realizzazione della barriera ha seguito tempi e modalità congrui per risolvere immediatamente un problema senza arrecare ulteriori danni dovuti a scavi, costruzioni rumorose etc. La sua sistemazione, non fosse altro per motivi estetici, è sicuramente oggetto di valutazione progettuale che però richiede dovuti tempi e attente analisi di realizzazione, per non arrecare nuovi disturbi al ricettore più vicino.

A dimostrazione della propositività aziendale nel tentativo di risolvere in modo definitivo le problematiche, si rammenta che nell'ottobre 2020 erano state già indagate differenti tipologie di intervento, poi ritenute meno idonee.

C.3) L'AlA reca prescrizioni in palese contrasto con le BAT.

L'AIA del 2017 presenta un'intrinseca contraddittorietà in quanto, al punto n. 6 dell'Allegato II si dichiara che "per tutti i punti di emissione in atmosfera associati alla fase di essiccazione, sia per le linee esistenti che per le nuove, la presente AIA stabilisce valori limite di concentrazione del parametro polveri totali pari a 5 mg/m3", mentre, in relazione ai punti di emissione n. 32 e 125 (relativi ai processi di essiccazione) è previsto un limite massimo pari a 20 mg/Nm3 (limite che è stato tuttora mantenuto anche nell'AIA n. DET-AMB-2020 del 07.01.2020).

Il vigente provvedimento di AIA nulla precisa sia in relazione al rispetto dei limiti emissivi del BREF 2007 sia in relazione alle ulteriori BAT prescritte per le emissioni dei processi di essiccazione e ciò a differenza di quanto invece avviene per le altre emissioni del medesimo impianto. Il tutto per una tipologia emissiva (quella relativa alle essiccazioni) per cui il BREF reca invece puntuali prescrizioni sia in ordine ai valori limite, sia in relazione all'adozione di adeguati sistemi di separazione/filtro ai fini dell'eliminazione delle polveri, da realizzarsi tramite l'installazione di impianti – specificatamente descritti – quali il separatore centrifugo, il filtro a manica o i filtri lamellari sinterizzati.

Nel caso di specie, invece, con riferimento al quadro complessivo delle emissioni in atmosfera – allegato I della IV° modifica AIA del 07.01.2020 – è stato espressamente precisato che per punti di emissione relativi ai processi di essiccazione "nessun" impianto di abbattimento della polvere è stato installato. (OSS 5)





RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Non si ritiene che questa osservazione sia indirizzata all'azienda, che non può rispondere per conto dell'Ente preposto.

Si segnala che sono riportate in modo impreciso le tecnologie che necessitano di impianti di filtraggio e questo potrebbe essere il motivo dell'incomprensione.

C.4) Dal monitoraggio di ARPAE sulla qualità dell'aria (2018) è emersa una concentrazione 3 volte maggiore di alluminio, nei pressi della residenza dell'osservante, rispetto ai valori rilevati presso la Borgata Chiavica, nonché rispetto a centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria site in

ambito urbano di Imola e Bologna. Analogamente per la concentrazione media giornaliera di Polveri PM10. Tutto ciò premesso fa apparire del tutto evidente l'impatto dell'azienda Ceramica sull'aria ambiente nell'area circostante.

E' noto che un'assunzione continuata di concentrazioni significative di alluminio oppure con iniezioni diretta nel sangue (vaccini) può provocare seri effetti sulla salute riscontrabili solo a distanza di anni.

Inoltre, si osserva che l'ampliamento porterà un incremento del flusso di massa delle emissioni in atmosfera, rispetto a quanto autorizzato nell'AIA vigente, è "garantito" per tutte le tipologie di inquinanti. In particolare, con riferimento alle Polveri (il cui flusso passerà da 116,22 t/anno a 181,56 t/anno), si segnala che da anni e a tutt'oggi, continuano a ricaderne sulle proprietà dell'osservante rilevanti quantità. Tali polveri contengono al primo posto Silice e al secondo Ossido di alluminio (o Allumina), sostanze tossiche e particolarmente nocive.

Si chiede a scopo tutelativo che, ancor prima di potenziare l'azienda, venga risanata tale situazione. (OSS 5) - (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si fa riferimento a quanto esposto da AUSL in sede di Consiglio Comunale del 22 febbraio 2022, di cui è riportato il verbale nell'Albo Pretorio del Comune di Mordano. In quella sede Ausl ha argomentato in modo esaustivo sia la differenza tra Alluminio e Allumina, sia la principale causa di presenza all'interno del corpo umano (alimenti conservati in latta e acqua emunta da pozzi non controllati). Per quanto riguarda gli inquinanti monitorati in uscita dai camini aziendali si rimanda alla documentazione presentata nella pratica di AIA.





C.5) In termini di inquinamento atmosferico, odorigeno, acustico e idrico, si chiede la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione, anche soprattutto al fine di conformarli agli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore. Su tutti, in particolar modo si richiama il PAIR il quale esige la fissazione dei valori limiti più bassi tra quelli del range indicato nel Bref. Si chiede inoltre che vengano implementate le BAT per il contenimento dell'ossido di alluminio. (OSS 5)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si ritiene di aver dato riscontro a questa osservazione nelle pratiche di AIA. Per quanto concerne la contestazione dei limiti e la loro revisione a livello normativo, l'azienda non può ottemperare.

C.6) Si chiede di adeguare la temperatura minima prescritta dall'AIA per il secondo e il terzo postcombustore attualmente fissata in 750° innalzandola a 900° ove si consideri quanto dichiarato da ARPAE nella nota di risposta ai quesiti del Comitato dei Cittadini della Borgata Chiavica di fine 2019 ove si precisava: "elemento essenziale per il corretto funzionamento del post combustione è la temperatura che raggiunge i 900°, a queste temperature vengono distrutte le sostanze organiche compresi le diossine". Se tali conclusioni vengono confrontate con quanto prescritto nella IV modifica non sostanziale del 2020 ove si prescrive invece che la temperatura di esercizio minima per il secondo ed il terzo postcombustore dovrà essere maggiore di 750°, si concede all'azienda di mantenere una temperatura complessivamente inferiore ai 900° che, secondo la stessa ARPAE, non esclude la formazione di sostanze organiche e diossine. (OSS 5)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si ritiene questa osservazione incompleta e fuorviante in quanto la normativa di riferimento determina tempi e temperature di permanenza nel post-combustore sulla base di quantità definite di inquinanti specifici, che sono già sede di analisi e monitoraggio.

C.7) In sede di riesame dell'AIA potrà essere inoltre richiesta l'adozione di impianti di abbattimento delle polveri in relazione ai punti di emissioni che ne sono ancora privi ossia il n. 91 n. 106 n. 107 n. 108 n. 115 n. 116 n. 117 n. 118 n. 144 n. 154 n. 155. (OSS 5)





RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si ritengono attivati tutti i sistemi di abbattimento delle polveri previsti dalla normativa e di provvedere al loro monitoraggio e manutenzione in modo responsabile e documentato.

C.8) Si osserva che aziende similari hanno sia per il fluoro, che per le polveri, limiti non solamente inferiori, ma dimezzati e quindi potranno essere abbassati i limiti degli inquinanti previsti per i postcombustori. (OSS 5)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si ritiene che questa affermazione sia incompleta e fuorviante. L'azienda non intende rispondere in modo generico a questo tipo di osservazioni, senza analizzare i casi definiti "similari" in modo più scientifico. Dal confronto delle autorizzazioni con altri impianti ceramici risulta all'azienda che le procedure relative al post-combustore siano per la concorrenza non solo tutelanti, ma anche migliorative delle condizioni di esercizio attualmente prescritte a Florim.

C.9) Si chiede di far prevalere il principio di precauzione in ogni decisione in attesa della revisione del Bref di settore dalla quale si attendono parametri aggiornati per inquinanti derivanti da nuovi processi produttivi non contemplati finora dall'attuale Bref. (OSS 5)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si ritiene che l'aleatorietà del principio di precauzione dovrebbe essere invece sostituita dal monitoraggio e dall'analisi scientifica dei dati. Si condivide pienamente il principio di tutela dell'ambiente e delle persone, supportato però dalla concretezza dei risultati dei controlli e non dalla singola percezione individuale.

C.10) Chiediamo che sia prevista una strumentazione atta al controllo in continuo dell'emissione di sostanze acide.(OSS 5) (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

La strumentazione richiesta non è prevista nella proposta di progetto aziendale, in quanto il numero di analisi in autocontrollo e i prelievi campione dell'ente non hanno evidenziato criticità tali da rendere necessario questo provvedimento.





C.11) Il BREF 2007 con riferimento alle emissioni dei processi di essiccazione, reca puntuali

prescrizioni sia in ordine ai valori limite, sia in relazione all'adozione di adeguati sistemi di separazione/filtro ai fini dell'eliminazione delle polveri, da realizzarsi tramite l'installazione di impianti -specificatamente descritti - quali il separatore centrifugo, il filtro a manica o i filtri lamellari sinterizzati.

Tale grave omissione nell'applicare le BAT di settore permane anche nel nuovo progetto di ampliamento.

Con riferimento ai filtri a maniche viene precisato che "Tutti i nuovi impianti saranno dotati di impianti di filtrazione a maniche per le emissioni in atmosfera" (vds. Allegato 1: Relazione Tecnica AIA, pag. 61).

Tuttavia, nella successiva Tabella 5 - k "Emissioni in atmosfera convogliate soggette ad autocontrollo

- Stato di progetto " (vds. Allegato 1: Relazione Tecnica AIA, pag. 124), vengono indicati i punti di emissione realizzati con il nuovo progetto e per molti dei quali, riferiti ad operazioni di essicazione, del tutto contraddittoriamente e illogicamente, non è prevista l'installazione dei filtri a maniche, né di altri sistemi di abbattimento: precisamente i punti E 184-189, 194, 197-200. (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Il progetto impiantistico presentato e in fase di autorizzazione prevede tutti i sistemi indicati dalla normativa, supportati dalle certificazioni dei produttori e dei tecnici responsabili. Si segnala che sono riportate in modo impreciso le tecnologie che necessitano di impianti di filtraggio e questo potrebbe essere il motivo dell'incomprensione.

C.12) Arpae, nella relazione tecnica relativa al monitoraggio olfattometrico, per il periodo 11.02.2019-31.3.2019, riscontrava un superamento del limite di accettabilità della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione: 3,4% contro il limite sancito dalla DGR della Regione Lombardia n. IX/3018 pari al 2%.

Il valore sopra indicato è momentaneamente rientrato nei predetti limiti con l'installazione del primo postcombustore (aprile 2019), ma nei mesi successivi le problematiche relative alle immissioni odorigene si sono ripresentate.





Nonostante l'installazione anche del terzo postcombustore, i problemi legati alle immissioni odorigene non sono svaniti.

In proposito si ritiene dunque vi siano tutti presupposti per l'applicazione dell'art. 272-bis di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché della conseguente Delibera n. DET-2018-426 del 18.05.2018 dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, che ha approvato la Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272bis del D.Lgs 152/2006", prevedendo che "l'Autorità Competente al rilascio del provvedimento autorizzativo pertinente, in accordo con Sindaco e AUSL, valuta la necessità di richiedere al gestore modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali (valutando altresì l'opportunità di una domanda di modifica sostanziale) e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla L.241/90 e s.m.i., procede all'aggiornamento dell'atto autorizzativo o avvia specifico procedimento di riesame dell'Autorizzazione qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In tali ambiti potrà essere chiesto al gestore dell 'attività di presentare un piano di adeguamento che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento delle emissioni odorigene". (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Per rispondere l'azienda rimanda alle analisi e ai modelli odorigeni presentati, che determinano in modo chiaro le modalità di analisi e la corrispondenza con i limiti di tollerabilità previsti dalla normativa.

C.13) Nel "Plant 211 è prevista l'installazione di due nuovi forni di cottura per le lastre ai quali verranno applicati due nuovi post combustori. Premesso che:

- i post combustori esistenti installati nel 2019 e nel 2020 hanno evidenziato significative criticità;
- nell'ambito dell'attività programmata di vigilanza e controllo sulle aziende in possesso di AIA, ARPAE ha eseguito campionamenti delle emissioni in atmosfera dei suddetti tre punti emissivi denominati E 174, E 175, E 176;
- dall'analisi dei relativi rapporti di prova, con i post combustori in funzione, si è riscontrato un grave superamento del valore limite di concentrazione in atmosfera prescritto in AIA di 5 mg/Nm3 per il parametro "Fluoro e suoi composti (espressi come Acido Fluoridrico - HF)";
- con atto PG/2021/24148 del 15/2/2021, successivamente modificato con atto PG/2021/50279 del 31/3/2021 e da ultimo con atto PG/2021/83604 del 26/5/2021, ARPAE ha prescritto: "e) in caso di anomalie del funzionamento e/o guasto, di durata superiore a un'ora, del/i post





combustore/i, che ne pregiudichino il corretto funzionamento e/o che prevedano l'entrata in funzione delle emissioni di emergenza (E101, E110, E152, E153), si dovrà provvedere a sospendere immediatamente il caricamento del/i forni di cottura fino al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento".

• in contrasto con quanto prescritto dall'AIA è stato accertato che il post combustore afferente all'emissione E 175 era stato fermato, ma, in violazione della citata prescrizione, le tre linee di produzione collegate ad esso erano regolarmente in funzione.

Tutto ciò premesso, in sede di esame di modifica sostanziale all'AIA si chiede una puntuale verifica della corretta funzionalità dei postcombustori installati, del rispetto delle prescrizioni già imposte (anche con riferimento al monitoraggio trimestrale dei Microinquinanti organici Diossine e dei Furani, oltre che degli Acidi inorganici e dei loro Sali, acido cloridrico, acido fluoridrico, acido nitrico, acido fosforico e acido solforico), oltre che una verifica delle criticità già riscontrate, con particolare riferimento alle emissioni di Fluoro.

Inoltre si chiede sia effettuata una verifica dell'effettivo contributo acustico delle medesime installazioni.(OSS 8) (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si rimanda alle analisi e ai modelli acustici presentati per questo progetto di ampliamento e negli anni precedenti, che evidentemente dimostrano l'efficacia del sistema di post-combustione in relazione alle diverse tipologie di produzione. Si segnala inoltre che è complesso rispondere puntualmente a generiche affermazioni come "significative criticità" in quanto mancano di evidenza oggettiva non confrontabile.

C.14) Si chiede di fare chiarezza sul tipo di trazione dei mezzi che circoleranno nel piazzale di stoccaggio, coerentemente con la dichiarazione che le attività proposte con la variante non determinano inquinamento atmosferico trattandosi di prodotti finiti (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

L'azienda persegue obiettivi di sostenibilità ed è monitorata a livello internazionale rispetto alle scelte che migliorano il proprio impatto ambientale e continua a testare mezzi con diverse tipologie di trazione, analizzando oltre all'impatto ambientale, le dotazioni offerte e l'incidenza sulle condizioni lavorative dei dipendenti. Florim però è responsabile solamente dei mezzi di proprietà e non di quelli che entrano nelle pertinenze aziendali per conto di





terze parti che collaborano con l'organizzazione, così come non lo è dei mezzi che transitano sulle strade limitrofe al comparto aziendale.

D. OSSERVAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

D.1) L'azienda Florim è classificata come "industria insalubre di prima classe" e dovrebbe essere isolata nella campagna e tenuta lontano dalle abitazioni (RD 1934). Si segnala inoltre che nel Comune di Mordano sono presenti due tristi primati: il forte consumo di territorio, certificato da Ispra tra il 2017-2020, con oltre 30 metri quadri pro capite consumati, contro una media regionale di soli 3 mq nel triennio; la fortissima concentrazione di industrie insalubri di 1a classe, ben 7 presenti nel Comune con superficie meno estesa della provincia di Bologna. Pertanto riteniamo che già con gli ampliamenti del 2016 e 2017 non ci sia stata la dovuta attenzione nel concederli, visti i tanti disagi da essa procurati ai residenti. A mitigazione degli ampliamenti avvenuti tra il 2016 e il 2017 era stata pubblicamente definita la costituzione di un bosco urbano di 4-5 ettari, progetto che non ha mai trovato applicazione nella realtà. Ci sembra quindi assolutamente fuori luogo, ora, parlare di ulteriori ampliamenti anche produttivi senza aver risolto e mitigato l'impatto ambientale dei precedenti. Si ritiene inoltre, che la proposta di bosco prevista dal progetto sia del tutto insufficiente ed inadeguata allo scopo di apportare benefici ambientali.(OSS 1) - (OSS 2) - (OSS 3)- (OSS 4) - (OSS 5) - (OSS 6) (OSS 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si segnala che l'insediamento produttivo risale al 1962, pertanto è antecedente alla maggior parte delle abitazioni presenti oggi nel territorio circostante. Inoltre, si specifica che questo contesto si verifica in molti comuni della regione in cui si è sviluppato un polo industriale. Il luogo in cui sorge Florim Mordano, infatti, è nominato LOCALITA' PRODUTTIVA VOLTA.

L'ampliamento del 2017 ha contestualmente bonificato una realtà lasciata a decadere come la ex Cooperativa Avicola, coperta da circa 17.000 mq di eternit che stava arrecando un grave danno a tutta la comunità. Per realizzare l'ampliamento del Plant2 sono state rispettate tutte le normative vigenti e, in collaborazione con l'amministrazione di allora, si sono rispettate lungimiranti visioni di collaborazione azienda-territorio utili a tutti gli stakeholders. Analizzando la relazione di impatto socio-economico pubblicata con la documentazione del procedimento, si evince come la presenza di realtà industriali responsabili, come Florim e altri pochissimi esempi in Italia, sono in realtà fonte di beneficio per il lavoro, la qualità della vita, la gestione responsabile dell'ambiente e delle risorse comuni come l'acqua e l'aria.





L'azienda però non può ritenersi responsabile delle promesse elettorali indicate in questa osservazione; pertanto, non si ritiene la diretta destinataria di quanto obiettato.

D.2) La situazione idrica delle abitazioni attigue al sito ceramico è piuttosto critica. Molti pozzi privati negli ultimi anni, hanno vissuto diversi "Black Out" causati dalla mancanza di acqua nelle falde. L'ingente incremento di estrazione di acqua dalle falde da parte di Florim (più che raddoppiato negli ultimi anni, passando da circa 30.000 metri cubi a circa 72.000 metri cubi) in concomitanza con i periodi di siccità ha contribuito a lasciare infatti alcune famiglie totalmente prive di acqua. Non possiamo derubricare questo enorme problema ad una semplice criticità poiché le famiglie sopra menzionate non hanno altre fonti di approvvigionamento idrico.(OSS 1) - (OSS 2) - (OSS 5) - (OSS 6)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si riporta all'esaustiva relazione sul trattamento e la gestione delle acque, presentata in sede di integrazione. Inoltre, si segnala che le principali opere di mitigazione richieste, necessitando di un elevato apporto di risorsa idrica per garantirne l'attecchimento, sono in contrasto con quanto osservato.

D.3) Il progetto prevede l'installazione di nuove linee produttive (forno, post-combustore,...) e la realizzazione di un nuovo atomizzatore, porterà ad un aumento della capacità produttiva da 230.000 t/anno a 320.000 t/anno, oltre a un forte aumento del consumo attuale di gas da parte dell'azienda (circa 33.000.000 di metri cubi anno). E' lecito aspettarsi un aumento delle emissioni nocive, dalle

sostanze odorigene alle polveri. Attualmente dopo l'installazione dei post-combustori la situazione si è mitigata ma non risolta. È impensabile aumentare le produzioni e avvicinare ulteriormente la fabbrica alla borgata: con un piazzale di stoccaggio e movimentazione otterremo un aumento dei disagi per la popolazione. E' indispensabile prevedere dei controlli con strumentazione attiva permanente, presidi per valutare tutte le emissioni, dalle diossine e altri composti pericolosi per la salute alle polveri sottili. È inaccettabile che le emissioni possano aumentare come accadrebbe con l'aumento della capacità produttiva di 90.000 t/anno. Non è accettabile che in un territorio si raggiunga sempre il numero maggiore di superamenti per PM10. Inoltre ad oggi non si hanno rassicurazioni in merito ad eventuali emissione di diossine ed in generale si chiede un monitoraggio continuativo della qualità





dell'aria che respiriamo in borgata Chiavica, oltre che, in particolare, sulla diossina. (OSS 1) (OSS 2) - (OSS 3) - (OSS 5) - (OSS 6) - (OSS 7)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si fa riferimento alle analisi e alla documentazione presentata, completa di tutte queste indicazioni specifiche. I risultati ottenuti, unitamente alla modellistica previsionale di impatto, non determinano una situazione di superamento dei limiti e prevedono già, in caso di incidente, il protocollo di gestione.

D.4) Rumore. Attualmente la problematica non è assolutamente risolta e la sopraelevazione del terrapieno a fianco della vasca di laminazione non ha prodotto benefici apprezzabili al punto che si continuano a fare esposti segnalando i disagi. L'ampliamento produttivo andrà inevitabilmente ad aumentare il rumore presente. (OSS 2) - (OSS 3) - (OSS 6)- (OSS 7)- (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

L'azienda ritiene complicato rispondere a osservazioni non basate su dati oggettivi ma su percezioni personali. Le analisi di controllo e i modelli previsionali hanno riscontrato l'efficacia dei sistemi di mitigazione e contenimento del rumore già realizzati e da realizzare nel progetto di ampliamento in corso di esame.

D.5) Vibrazioni e Basse frequenze. Il disagio è ancora presente e deve essere risolto. Le nuove installazioni previste dall'ampliamento possono mantenere o aumentare i disagi e questo non è accettabile. Non possiamo pensare ad una nuova stagione di basse frequenze che non fanno dormire le persone perché fanno vibrare infissi (porte e finestre) e vetrine. Inoltre, per quanto concerne la questione relativa alle vibrazioni conseguenti alle attività a ciclo continuo, si evidenzia che ARPAE ha ripetutamente obiettato che a tutt'oggi non esiste nella normativa ambientale una specifica norma sulle vibrazioni all'interno degli ambienti abitativi.

Tale effettiva mancanza di una puntuale disciplina in materia di vibrazioni, fatte salve le norme UNI 9614:2017 non significa tuttavia che tali immissioni moleste siano sempre consentite. E ciò sia perché la giurisprudenza richiama in proposito le disposizioni generali





dell'articolo 844 c.c. (immissioni) e dell'articolo 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

In ogni caso non vi è dubbio che in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale debbano essere rispettate le previsioni del ricordato Bref dell'industria ceramiche del 2007 il quale ha espressamente considerato le vibrazioni dell'attività di produzione di ceramiche prevedendo soluzioni e misure al fine di ridurre e/o abbatterle. Viceversa l'AIA rilasciata nel 2017 nulla precisa in merito all'isolamento delle unità contro le vibrazioni, così come prescritto nel citato Bref.

L'ing. Becker, uno dei maggiori esperti europei in acustica, nominato da Florim per stabilire la provenienza e la tipologia delle basse frequenze, ha evidenziato nella relazione tecnica del 12.3.2021 che le vibrazioni in bassa frequenza si propagano non solo via aria ma anche via terra, in quanto non provengono solo dai vibrosetacci ma anche dai mulini. Questa relazione è stata ignorata e le basse frequenze e le vibrazioni presso la nostra abitazione e non solo, sono ancora presenti e altamente fastidiose.(OSS 2) - (OSS 3) - (OSS 5) - (OSS 6)- (OSS 7)- (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si riporta alla documentazione presentata durante la seduta pubblica del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2022 e a tutta la documentazione acustica presentata per questo progetto e per la SCIA relativa alla realizzazione delle pareti di schermatura del fabbricato miscelazione impasti. Come previsto dal permesso di costruire saranno effettuate ulteriori misurazioni al temine dei lavori per dimostrare empiricamente l'efficacia della mitigazione.

D.6) Si osserva che la procedura di AlA, deve necessariamente tener conto della situazione relativa all'inquinamento del Canale consortile Mezzale.

La società Hera ha analizzato un campione dell'acqua proveniente da uno scarico della ditta Florim, campionato dal Comitato Borgata Chiavica, accertando lo sforamento del limite di alluminio. Tali sversamenti anomali si sono verificati anche in altre date.

I valori di alluminio e solidi sospesi misurati da Arpae nel Mezzale sono addirittura superiori a quelli massimi previsti per gli scarichi industriali, risultando così del tutto evidente la compromissione del corso d'acqua.





Tanto premesso, si chiede una puntuale verifica della regolarità della situazione degli scarichi idrici dello stabilimento esistente e della situazione di contaminazione delle acque superficiali nell'intorno

dell'impianto, preliminarmente al rilascio di ogni nuovo provvedimento autorizzatorio. (OSS 3) - (OSS 6) - (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si specifica che l'azienda Florim è responsabile per i propri scarichi all'interno del Canale Mezzale, non di tutta la tratta che include gli sversamenti di altre attività limitrofe. Si rimanda in ogni caso al parere espresso dalla società che rientra in Conferenza di Servizi e si segnala che il piano di monitoraggio prevede già puntuali controlli e autocontrolli degli scarichi, unitamente al protocollo di gestione delle emergenze accidentali.

D.7) In riferimento all'impatto acustico si segnala la mancanza dei dati relativi al primo piano del recettore individuato dalla sigla R2, dove da vent'anni ha la residenza una famiglia, si chiede pertanto che vengano effettuati nuovi ulteriori rilievi fonometrici. (OSS 5) - (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si rimanda alla completa documentazione acustica consegnata e pubblicata dall'ente.

D.8) Si chiede di verificare quale sia l'attuale situazione in ordine all'inquinamento odorigeno, considerato che a tutt'oggi stanno continuando le segnalazioni da parte dei cittadini, nonostante l'installazione dei citati post-combustori. (OSS 8)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Per rispondere si richiama quanto già argomentato sul tema odorigeno, come la completa documentazione di analisi e modellistica svolta dall'azienda e che dimostra il rispetto dei limiti normativi comprensivi delle soglie di tollerabilità.

D.9) Nel progetto di ampliamento di Florim sono indicate le quantità di CO2 che non verranno emesse realizzando i vari interventi che vengono indicati, ma non sappiamo quanta ne viene emessa e questo è un dato fondamentale per tutte le valutazioni di congruità compresa la superficie che dovrebbe occupare il bosco urbano. (OSS. 9)





RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si specifica che la compensazione delle CO2 emesse è regolamentata secondo la normativa europea ETS e che la gestione delle emissioni può essere valutata da un duplice punto di vista: il contenimento emissivo e l'assorbimento dell'emesso.

In linea con i propri obiettivi societari e di azienda rigenerativa B-Corp, Florim ritiene che agire "a monte" del problema sia un comportamento molto più virtuoso che provvedere solamente alle misure successive di assorbimento di quanto emesso. Per questo motivo, la superficie boscata proposta, presenta una conformazione utile sotto molteplici punti di vista (rumore, vibrazioni, qualità dell'aria) senza appesantire l'approvvigionamento di risorse (acqua) ed equilibrando, dal punto di vista faunistico, benefici e potenziali danni dovuti all'eccessiva presenza di animali selvatici.

Si ritiene dunque che l'azienda stia responsabilmente operando in principio di tutela di tutta la comunità, aziendale e territoriale.

D.10) Si osserva che l'utilizzo di colture agrarie per la rimozione della CO2 non equivale alla rimozione di un bosco, in quanto la CO2 catturata verrà poi messa di nuovo in circolo dalle trasformazione della colture agrarie (mangime per bestiame, biocombustibili, ecc...) (OSS. 9)

RISPOSTA DEL PROPONENTE:

Si condivide il principio per cui rimuovere la CO2 sia molto meno virtuoso che ridurne l'emissione, ma si precisa che anche la superficie boscata è oggetto di trasformazione stagionale, trattandosi di alberature principalmente caducifoglie, come da regolamento comunale sulle piantumazioni autoctone.

